



Bruxelles, 29 giugno 2016
(OR. en)

10747/16

FSTR 38
FC 32
REGIO 47
SOC 439
EMPL 291
BUDGET 22
AGRISTR 39
PECHE 251
CADREFIN 41

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 giugno 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 414 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO recante le valutazioni richieste ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 120, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 414 final.

All.: COM(2016) 414 final



Bruxelles, 27.6.2016
COM(2016) 414 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**recante le valutazioni richieste ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 120,
paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013**

INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 1303/2013¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (in prosieguo "RDC"), impone alla Commissione di procedere, entro il 30 giugno 2016, alla revisione di due disposizioni finanziarie: l'aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio ai sensi dell'articolo 24 (in prosieguo, i "pagamenti complementari") e il tasso massimo di cofinanziamento UE dell'85% applicabile a tutti i programmi operativi a Cipro ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 3.

ESTENSIONE DEI PAGAMENTI COMPLEMENTARI (ARTICOLO 24 DELL'RDC)

I pagamenti complementari sono stati introdotti nel 2010 per gli Stati membri con le maggiori difficoltà di bilancio².

Si tratta di paesi soggetti a programmi di aggiustamento o che sono stati soggetti a programmi di aggiustamento durante un qualsiasi periodo di tempo dal 2007 in poi. A richiesta, i paesi ammissibili hanno ricevuto contributi aggiuntivi pari al 10% su tutte le spese dichiarate e hanno continuato a ricevere contributi a un tasso di 10 punti percentuali superiore al tasso massimo di cofinanziamento purché fossero ancora soggetti al programma. I pagamenti complementari andavano richiesti per ciascun programma e venivano accordati in tutti i casi anche con effetto retroattivo.

La disposizione consentiva di anticipare i pagamenti UE rispetto al piano di finanziamento originale, permettendo così un immediato allentamento della pressione sui bilanci, fornendo liquidità e riducendo il livello del cofinanziamento nazionale necessario nel campo della politica di coesione. Il conseguente aumento della capacità di assorbimento ha anche contribuito a ridurre per numerosi paesi il rischio di perdere risorse. L'applicazione della misura ha tuttavia portato a una riduzione del volume finanziario complessivo del programma, il che è forse il motivo per cui alcuni paesi non hanno potuto approfittare della disposizione o hanno potuto approfittarne solo parzialmente.

Gli importi delle misure finanziarie di cui i paesi ammissibili ai pagamenti complementari hanno beneficiato sono stati diversi a seconda del livello di spesa certificata per il periodo in cui sono stati oggetto di un programma di aggiustamento. Tra il 2011 e la fine del 2015, a titolo dei pagamenti complementari, la Commissione ha versato oltre 3 miliardi di EUR (somma dei contributi di FESR, FSE e Fondo di coesione) in anticipazioni a Cipro, Grecia, Irlanda, Portogallo, Romania e Ungheria. Il principale beneficiario in termini finanziari è stata la Grecia (con pagamenti UE superiori a 1,3 miliardi di EUR). Alcuni paesi (p.es., la Lettonia) non si sono avvalsi per nulla della disposizione, altri hanno chiesto che essa fosse applicata solo a determinati programmi (è il caso di Cipro, Irlanda, Portogallo).

¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione (FC), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

² Regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 5).

Programmi 2014-2020

Nel periodo 2014-2020, il meccanismo continuerà a essere disciplinato dall'articolo 24, paragrafo 1, dell'RDC e a essere applicabile al FEASR nonché al FEAMP. Esso prevede che, fino al 30 giugno 2016, la Commissione effettui pagamenti intermedi aumentati di 10 punti percentuali (pagamenti complementari del 10%) oltre il tasso massimo di cofinanziamento degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio.

Cipro, la Grecia, l'Irlanda, la Romania e il Portogallo sono attualmente ammissibili ai pagamenti complementari del 10% sui pagamenti intermedi per programmi 2014-2020 destinati a richieste di pagamenti presentate prima del 30 giugno 2016³ poiché tali paesi soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, dell'RDC per ricevere un'assistenza finanziaria dopo il 21 dicembre 2013. Dopo tale data, i programmi di assistenza finanziaria a Cipro, Irlanda, Portogallo e Romania sono scaduti.

Ciò significa che la Grecia è l'unico paese che, alla data del 30 giugno 2016, dispone di un programma di assistenza finanziaria.

Questioni sollevate e prospettive future

Nel modificare l'articolo 24 dell'RDC, occorre considerare due questioni e cioè i) la cerchia dei paesi ammissibili e ii) il calendario con cui viene applicata la disposizione.

Riguardo alla cerchia dei paesi ammissibili, l'inclusione di una revisione intermedia nel 2016 fa pensare che gli Stati membri che non beneficino più di un'assistenza finanziaria non dovrebbero più essere ammissibili ai pagamenti complementari. Il fatto che il legislatore stabilisca un legame diretto fra i programmi di aggiustamento e i fondi SIE di cui all'articolo 24 dell'RDC, non fa che confermare quanto sopra. Tale legame diretto andrebbe mantenuto. Esso permetterebbe alla Grecia e a qualsiasi altro paese che in futuro dovesse rientrare in un programma di aggiustamento di essere finanziato attraverso il meccanismo dei pagamenti complementari. La proposta legislativa è stata elaborata in modo da poter essere applicata anche a qualsiasi altro paese che in futuro debba rientrare in un programma di aggiustamento.

Un'ulteriore revisione dell'ammissibilità ai pagamenti complementari per il periodo 2014-2020 non risulta necessaria. I paesi soggetti a programmi di aggiustamento devono avere la certezza delle scadenze e del livello dei pagamenti UE che hanno ripercussioni anche sulle dimensioni dei loro programmi e sul cofinanziamento nazionale necessario.

Riguardo alla data di applicazione della disposizione, l'ammissibilità ai pagamenti complementari per il periodo 2007-2013 è terminata alla data in cui il paese ha cessato di ricevere assistenza finanziaria. Per il periodo 2014-2020, tuttavia, l'ammissibilità ai pagamenti complementari era stata allineata alla fine dell'esercizio contabile, che attualmente va

³ I pagamenti complementari relativi ai programmi 2014-2020 non sono stati sinora utilizzati. Ciò è dovuto agli sforzi delle amministrazioni nazionali di portare a termine i programmi 2007-2013 e il basso livello dei pagamenti relativi al periodo di programmazione 2014-2020.

dall'1 luglio al 30 giugno, quindi al 30 giugno 2016⁴. Questo sistema si applica anche a uno Stato membro che abbia cessato di ricevere assistenza finanziaria dall'inizio del 2014.

La Commissione propone di prorogare l'ammissibilità fino al 30 giugno dell'anno civile successivo a quello in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere assistenza finanziaria ai sensi di un programma di aggiustamento. Questo approccio segue l'esercizio contabile dei fondi SIE, permette di estendere il periodo di ammissibilità fino a un massimo di 18 mesi e dà garanzie finanziarie allo Stato membro interessato quando pianifica il cofinanziamento nazionale necessario per accedere a fondi SIE. Esso ridurrà inoltre il rischio di perdita di risorse una volta scaduta l'ammissibilità ai pagamenti complementari.

ESTENSIONE DEL TASSO MASSIMO DI COFINANZIAMENTO UE DELL'85% PER CIPRO

L'articolo 120, paragrafo 3, dell'RDC prevede un tasso eccezionale di cofinanziamento UE per tutti i programmi svolti a Cipro pari a un massimo dell'85% per il periodo 1 gennaio 2014 - 30 giugno 2017. Questa disposizione riguarda solo il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, ma non il FEASR e il FEAMP. Per il periodo 2014-2020, Cipro è classificata come regione più sviluppata ai fini del sostegno dei Fondi strutturali. Generalmente le regioni più sviluppate beneficiano di un tasso massimo di cofinanziamento UE pari al 50%.

Dato che nel marzo 2013 Cipro ha firmato con la UE un programma di aggiustamento economico, l'RDC ha permesso a Cipro di beneficiare di un tasso eccezionale di cofinanziamento UE pari all'85% fino al 30 giugno 2017.

Dato che il programma di aggiustamento economico di Cipro è scaduto alla fine di marzo 2016, si pone la questione se il paese debba continuare a beneficiare di tale tasso dopo il 30 giugno 2017.

Opzione 1: se il tasso preferenziale di cofinanziamento UE per Cipro dovesse terminare il 30 giugno 2017, il livello minimo di cofinanziamento nazionale necessario per il resto del periodo di programmazione sarebbe pari a circa 144 milioni di EUR.

Opzione 2: se il tasso di cofinanziamento UE dell'85% dovesse essere applicato per tutto il periodo di programmazione, il cofinanziamento nazionale necessario, dall'1 luglio 2017, sarebbe pari a circa 45 milioni di EUR, cioè circa 99 milioni di EUR in meno rispetto all'opzione 1. La differenza per il cofinanziamento nazionale di Cipro per la seconda metà del periodo di programmazione sarebbe notevole e corrisponderebbe allo 0,16% circa del PIL cipriota su base annua.

Se si esaminano attentamente gli indicatori macroeconomici fondamentali si vede che la situazione economica di Cipro è ancora estremamente fragile. La tabella 1 indica che Cipro e la Grecia sono gli unici due Stati membri che denunciano una crescita economica negativa e una riduzione degli investimenti. Entrambi i paesi presentano anche elevati tassi di disoccupazione e settori finanziari fortemente stressati, in quanto i debiti in sofferenza sono pari o superiori al 30% del totale.

Considerato il deterioramento della sua situazione economica, Cipro diventerà ammissibile per il Fondo di coesione nel contesto della revisione intermedia del 2016, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 5, dell'RDC.

⁴ Articolo 2, punto 29, dell'RDC.

In questo contesto, la Commissione propone di prorogare il tasso massimo di cofinanziamento UE dell'85% per Cipro fino alla chiusura del programma. Tale misura contribuirà da un lato, a colmare un periodo di grande necessità di investimenti pubblici a Cipro e, dall'altro, a sostenere gli sforzi di risanamento del bilancio, aumentando il margine di bilancio necessario per gli investimenti. Essa consentirà inoltre di mobilitare investimenti del settore privato, che continua ad avere difficoltà di accesso al credito data la fragilità del sistema bancario e del settore finanziario.

Nel complesso, la Commissione prevede che l'estensione del tasso di cofinanziamento UE dell'85% possa avere un impatto positivo sull'economia cipriota, ne aumenti il potenziale di crescita a lungo termine e migliori la possibilità della sua economia di mantenere il servizio del debito e di rimborsare il debito pubblico.

Tabella 1. Indicatori macroeconomici fondamentali negli Stati membri ammissibili ai pagamenti complementari per programmi operativi 2014-2020 fino al 30 giugno 2016

Media 2014-15	Crescita PIL	Crescita del PIL pro capite	Crescita degli investimenti	Crescita del debito pubblico	Tasso di disoccupazione	Debiti in sofferenza (% del debito totale)
Cipro	-0,7	-0,3	-7,9	0,1	15,9	36,3
Grecia	-0,4	-0,2	-6,5	2,9	26,1	29,1
Portogallo	1,3	1,9	4,2	2,2	13,4	10,3
Romania	3,3	3,5	4,4	6,7	6,8	16,9
Irlanda	5,6	5,2	15,6	-2,6	10,4	17,3
UE	1,7	1,3	2,8	4,1	9,9	5,3

Fonte: AMECO; i dati per il 2015 sono tratti dalle previsioni invernali e saranno aggiornati non appena saranno disponibili nuove previsioni o dati storici. I dati sul debito in sofferenza sono ricavati dalla Banca centrale europea e si riferiscono alla media del periodo 2013-14.